



Città di Nardò

Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TOPONOMASTICA E PER LE
ISCRIZIONI COMMEMORATIVE**

approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 13.5.2008

modificato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 5.6.2013

Deliberazione dalla Commissione Consiliare n.108 del 21.11.2013

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali.....	4
Art. 2 - Organo competente a deliberare	4

TITOLO II - COMMISSIONE TOPONOMASTICA COMUNALE

Art. 3 - Commissione consultiva per la toponomastica e le iscrizioni commemorative.....	4
Art. 4 - Deliberazioni d'urgenza.....	5
Art. 5 - Pareri.....	5
Art. 6 - Composizione della commissione.....	5
Art. 7 - Durata, nomina, convocazione.....	6
Art. 8 - Sede della commissione.....	6

TITOLO III - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Art. 9 - Criteri per la denominazione degli spazi e degli immobili.....	7
Art. 10 - Targhe toponomastiche.....	8
Art. 11 - Definizione.....	9
Art. 12 - Criteri.....	9
Art. 13 - Numerazione civica esterna.....	9
Art. 14 - Numerazione civica interna.....	9
Art. 15 - Obblighi del richiedente.....	10
Art. 16 - Sottocommissioni.....	10
Art. 17 - Attribuzione nuovi toponimi.....	10
Art. 18 - Assegnazione toponimi – variazione e casi particolari.....	11
Art. 19 - Iscrizioni commemorative.....	11
Art. 20 - Tutela dei toponimi antichi.....	11
Art. 21 - Iscrizioni lapidarie.....	11
Art. 22 - Competenze dell'Area Funzionale 1.a – Ufficio toponomastica.....	12
Art. 23 - Denominazione aree di circolazione – presentazione delle istanze.....	12

Art. 24 - Proposte di iscrizioni lapidarie.....	12
Art. 25 - Autorizzazioni e permessi comunali.....	13
Art. 26 - Potere d'iniziativa della commissione toponomastica.....	13

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Divieti, vigilanza e sanzioni.....	13
Art. 28 - Stradario.....	13
Art. 29 - Preventiva informazione.....	14
Art. 30 - Norme finali transitorie di rinvio.....	14
Art. 31 - Entrata in vigore.....	14

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali

1. Il Comune di Nardò tutela la storia Toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale, civile ed ambientale, antica e moderna della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Art. 2 - Organo competente a deliberare

1. Il presente regolamento disciplina il settore Toponomastica comunale, cui fanno capo le competenze dell'Art. 10 della legge 24.12.1954 n° 1228 "Ordinamento dell'Anagrafe e della popolazione residente" e della Deliberazione del Consiglio Comunale n° 66 del 07 agosto 2003 in merito a "Nomina Commissione per la Toponomastica" .

2. In ragione delle leggi vigenti in materia, le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture, la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi e cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione secondo le normative di cui all'Art. 2. c. 1, anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, sono deliberate dalla Giunta Comunale.

3. L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma si avvale, come organo consultivo, della Commissione Toponomastica di cui al successivo Art. 3.

4. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono adottati dalla Giunta Comunale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. I provvedimenti concernenti l'attribuzione di numeri civici sono adottati dal Responsabile pro tempore dell'Area Funzionale 1 con proprio atto.

TITOLO II - COMMISSIONE TOPONOMASTICA COMUNALE

Art. 3 - Commissione consultiva per la toponomastica e le iscrizioni commemorative

1. L'Amministrazione Comunale per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente articolo si avvale, come organo consultivo, della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative di seguito indicata come Commissione Toponomastica.

2. Nel provvedimento deliberativo della Giunta Comunale di cui all'Art. 2 deve essere menzionato il parere espresso dalla Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative e deve essere motivata l'eventuale decisione in difformità col parere medesimo.

Art. 4 - Deliberazioni d'urgenza

1. In casi di particolare urgenza, l'Assessore al ramo può chiedere la discussione urgente nella Giunta Comunale su una proposta di deliberazione predisposta dall'Area Funzionale 1 - Ufficio Toponomastica.

Art. 5 - Pareri

1. Nell'espressione dei pareri la Commissione Toponomastica deve tutelare la storia Toponomastica di Nardò e del suo territorio e curare che le nuove denominazioni rispettino l'identità culturale e civile, antica e moderna della città, nonché i toponimi tradizionali, storici o formatisi spontaneamente nella tradizione orale. E' compito della Commissione suggerire ed indicare all'Amministrazione comunale tutte le modalità toponomastiche diverse dalla normale segnaletica stradale, e regolate da apposita normativa, che riguardino aree di circolazione e luoghi significativi del Comune. Il parere della Commissione sulla materia inerente il presente regolamento prevale su altri espressi eventualmente da altri organi, purché non stabiliti per legge.

Art. 6 - Composizione della commissione

1. La Commissione Toponomastica, nominata dal Consiglio Comunale entro i 120 giorni successivi all'insediamento dello stesso, è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la Commissione sarà nominata entro 60 giorni dall'approvazione del suddetto.

3. La Commissione Toponomastica è costituita da:

- Sindaco o suo delegato;
- Assessore alla Toponomastica, o , nel caso di assenza di delega, dall'Assessore alla Cultura;
- n. 5 Consiglieri Comunali, di cui 3/5 in rappresentanza della maggioranza e 2/5 in rappresentanza della minoranza, a seguito di elenco di candidati proposti dai differenti gruppi consiliari. La modalità di voto sarà a preferenza unica;
- n. 5 Esperti. La modalità di voto sarà a preferenza unica;

4. Gli Esperti, designati dal Consiglio Comunale, sono scelti per professione, per incarichi istituzionali, per chiara fama, in quanto aventi conoscenza in discipline tra le seguenti materie: storia generale e locale, cultura salentina, arte figurativa e architettura, topografia salentina e neritina, glottologia, musica, scienze economiche ed economia, scienze matematiche fisiche e naturali, diritto, scienze umane, archivistica o altra materia la cui conoscenza possa al meglio contribuire ai compiti assegnati alla Commissione. Non sono membri della Commissione eventuali esperti di argomenti specifici invitati formalmente dal Presidente della Commissione a partecipare a determinate riunioni. A tal fine il Comune pubblicherà sul sito istituzionale e sui siti di informazione locale apposito invito alla presentazione delle candidature. Gli Esperti dovranno presentare apposita domanda in carta semplice corredata da curriculum per far parte della Commissione Toponomastica. Il Consiglio Comunale nominerà gli esperti scegliendoli dalla griglia così formata in seguito alla presentazione delle domande mediante votazione segreta in cui ciascun Consigliere avrà diritto ad esprimere una sola preferenza, garantendo la nomina di due componenti ai gruppi di minoranza.

5. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la Commissione è presieduta dall'Assessore alla Toponomastica o, in caso di assenza di tale Delega, dall'Assessore alla Cultura.

6. Il Segretario della Commissione è nominato dal Dirigente del Settore, sentito l'Assessore alla Toponomastica, tra i dipendenti in servizio presso l'Area Funzionale 1.

7. In caso di cessazione di taluno dei Consiglieri o degli Esperti della Commissione, le sostituzioni verranno effettuate mantenendo i criteri e le procedure previste nel presente articolo per la nomina; i surroganti restano in carica per la durata del mandato consiliare in corso con la sola eccezione di quanto previsto dal precedente comma 6.

8. La Commissione è a carattere consultivo ed esprime parere preventivo ed obbligatorio in merito agli argomenti di cui all'articolo 3.

9. Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso, eccezion fatta per gli Esperti cui è assicurato in funzione delle proprie competenze un gettone di presenza di Euro 30,00 a seduta giornaliera.

Art. 7 - Durata, nomina, convocazione

1. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale. Nel caso si renda necessario convocare la Commissione nel corso dell'istruttoria relativa al perfezionamento della deliberazione di Giunta Comunale di nomina della stessa, gli Esperti nominati nel corso del precedente mandato amministrativo durano in carica fino alla nomina dei subentranti e la Commissione sarà validamente completata dal nuovo Sindaco, dall'Assessore nominato dallo stesso e dai Consiglieri designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio nella prima seduta successiva a quella del proprio insediamento.

2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, la Commissione sarà insediata entro 60 giorni dalla sua nomina.

3. Per la validità delle sedute delle Commissioni è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le Commissioni sono convocate dal Presidente, almeno 10 giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza. La convocazione deve essere inviata presso il domicilio indicato dai componenti, anche per posta elettronica.

Art. 8 - Sede della commissione

1. La sede della Commissione è presso gli Uffici dell'Area Funzionale 1, o nell'Aula Consiliare.

2. La Commissione si avvale delle prestazioni dell'Area Funzionale 1 – Ufficio Toponomastica e, per quanto necessario, degli altri uffici comunali.

3. I suddetti uffici sono tenuti a prestare la loro opera, per quanto di competenza, ed a presenziare con il loro Responsabile o delegato ai lavori della Commissione quando richiesto.

TITOLO III - ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Art. 9 - Criteri per la denominazione degli spazi e degli immobili

1. La Commissione, nel formulare le proposte ed i pareri, si attiene ai seguenti criteri:
 - Il toponimo, indichi esso persona, località od altro, deve essere idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non deve essere motivato esclusivamente da fini onorifici.
 - Il nuovo toponimo deve rispettare la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, va verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, senza che ciò assuma valore vincolante per il parere della Commissione.
 - I nuovi nomi da assegnare devono essere strettamente legati alla città ed al suo territorio oppure, se di rilevanza nazionale o internazionale, assumere comunque valore e/o interesse per la comunità locale.
 - Nell'esame dei toponimi sarà data priorità ai nominativi riguardanti le persone decedute che hanno ricoperto cariche onorifiche o rivestito ruoli particolarmente meritevoli per la città di Nardò; in caso di persone che non siano decedute da almeno dieci anni, fatta eccezione per i caduti in guerra o per causa nazionale e per le persone che abbiano un benemerito per la nazione, occorre richiedere la deroga al Ministro dell'Interno ai sensi all'Art. 4 della L. 23.06.1927 n° 1188.
2. La definizione delle aree di circolazione deve corrispondere alla conformazione fisica delle stesse, come di seguito esemplificato:
 - Corso: strada importante collocata nel centro della città; Lungomare: Via che corre lungo la costa del mare;
 - Viale: lunga ed ampia strada fiancheggiata da alberi, di solito dentro la città ma talvolta anche intorno ad essa, oppure via che attraversa un parco o un giardino pubblico;
 - Vialetto: strada con le caratteristiche del viale ma di minori dimensioni;
 - Via: sinonimo di strada, non o scarsamente alberata;
 - Vicolo: via urbana stretta e di modeste dimensioni;
 - Stradello: strada di modeste dimensioni, anche sterrata, collocata di norma fuori dai centri abitati e/o in zona rurale;
 - Traversa: strada secondaria che sbocca su una o più strade importanti e le attraversa;
 - Tronco: tratto o segmento più o meno lungo di una strada;
 - Piazza: luogo pubblico spazioso, circondato da edifici, nel quale mettono capo più strade
 - Piazzale: piazza, di norma con almeno un lato non edificato
 - Largo: piccola piazza posta all'incrocio fra più vie;

- Pista ciclabile o ciclo/pedonale: parte della strada o percorso riservato al passaggio di biciclette e/o pedoni, in sede propria;
- Parcheggio: Area o infrastruttura posta fuori dalla carreggiata, destinata alla sosta dei veicoli;
- Percorso meccanizzato: scale mobili, tapis-roulants o altri dispositivi/strutture automatizzati per il trasporto di persone;
- Rotonda: area di circolazione contigua a giardino/manufatto a forma circolare; Giardino: terreno pubblico con piante da fioritura o ornamentali, con aiuole, con boschetti o prati;
- Parco: terreno pubblico piuttosto esteso, talvolta recintato e attrezzato con panchine, boscoso, con piante ornamentali ad alto fusto, spesso adibito ad usi particolari (area pic-nic giochi per bambini);
- Ponte: manufatto tramite il quale una via di comunicazione può superare un corso d'acqua o una via preesistente;

Art. 10 - Targhe toponomastiche

1. Le caratteristiche fisiche delle targhe toponomastiche dovranno rispettare i parametri fisici dettati dal Codice della Strada.
2. L'apposizione delle targhe toponomastiche, tabelle stradali e/o cartelli indicatori saranno a cura dell'ufficio competente.
3. Le targhe e tabelle onomastiche verranno collocate seguendo il criterio della più facile ed immediata visibilità nel rispetto degli articoli di codice civile, delle leggi sulla circolazione e del Codice della strada, avendo cura di non creare ostacoli o limitazioni visive ad ogni altro indicatore di viabilità, in particolare:
 - per ciascuna via e simili, verranno poste ai due estremi, e ad ogni incrocio con altra via o piazza,
 - per ciascuna piazza o simili a sinistra di chi vi entra;
 - nelle rotonde verranno, ove possibile, posizionate su pali di sostegno di altezza non superiore a cm. 80 dal piano dell'aiuola stessa e collocate nell'arco di cerchio nel/i punto/i di maggior visibilità.
4. Le targhe onomastiche dovranno riportare lo stemma o logo del Comune di Nardò e la descrizione del toponimo; se trattasi di persone fisiche occorre indicare:
 - nome e cognome, interamente scritto o almeno l'iniziale puntata del nome; se trattasi di personaggio di grande risonanza nazionale o internazionale, conosciuto prevalentemente con il nome, lo stesso deve essere scritto per intero;
 - la data di nascita e di morte;
 - una breve descrizione biografica.

Art. 11 - Definizione

1. Per ogni immobile, e per le eventuali unità immobiliari che lo compongono, che abbiano accesso diretto dalla pubblica via, l'esatta e precisa identificazione avviene attraverso l'attribuzione di un numero, anche accompagnato da un esponente letterale, denominato "numero civico esterno", assegnato con il criterio della progressione crescente.
2. Ogni singola unità immobiliare facente parte di un più grande complesso ove insistano due o più unità immobiliari servite da ingresso comune, verrà identificata, oltre che dal numero civico esterno comune, anche da un proprio "numero civico interno", anch'esso ordinato per progressione numerica crescente.

Art. 12 - Criteri

1. La numerazione civica sul territorio comunale viene assegnata secondo i seguenti due sistemi:
 - Sistema metrico: il numero rappresenta la distanza, espressa in metri lineari, di ogni singolo immobile dall'origine dell'asse di circolazione, intendendo per origine il punto in cui si è ritenuto dare la ufficiale definizione di inizio via;
 - Sistema numerico: il numero è assegnato con mera progressione numerica secondo il susseguirsi degli edifici.
2. La numerazione civica deve iniziare dall'estremità che fa capo all'area di circolazione ritenuta più importante assegnando numeri dispari sul lato sinistro e numeri pari sul lato destro.
3. Se da un lato della strada vi è la impossibilità di costruire per la presenza di ferrovie, fiumi ecc, la numerazione può essere unica e progressiva.
4. E' data facoltà di procedere, quando necessario, al passaggio dal sistema numerico a quello metrico, o viceversa, allo scopo di riorganizzare la progressione numerica ove questa risultasse carente di disponibilità, nonché di provvedere ad eventuali revisioni generali della numerazione civica esistente.
5. Nelle piazze, piazzali, larghi, ecc la numerazione deve essere progressiva a cominciare da sinistra di chi vi entra provenendo dalla via ritenuta più importante.

Art. 13 - Numerazione civica esterna

1. I numeri civici devono essere indicati su targhe di materiale resistente, eventualmente luminescenti. Nelle aree di circolazione del centro storico il materiale sarà di tipo lapideo o ceramico di tonalità chiara.
2. Le targhe devono essere apposte, preferibilmente, in alto a destra di ciascun ingresso o, in caso di cancello, su un pilastro dello stesso.

Art. 14 - Numerazione civica interna

1. Gli accessi alle unità ecografiche semplici, aperti su una stessa scala od uno stesso cortile, devono essere contrassegnati con una propria serie progressiva di numeri.

2. La numerazione deve essere ordinata progressivamente dal piano più basso a quello più alto.

3. Le unità ecografiche semplici, alle quali si accede da uno spazio comune, devono essere numerate progressivamente da sinistra verso destra, per chi entra dall'accesso unico o principale.

Art. 15 - Obblighi del richiedente

1. Non appena ne ravvisi la necessità, e comunque ultimata la costruzione, il costruttore, progettista, proprietario o persona comunque qualificata deve presentare apposita istanza, su modulo predisposto dall'Ufficio Toponomastica, con relativa documentazione allegata, per ottenere l'indicazione del numero civico e, se occorre, del numero interno ai sensi dell'Art. 43 del D.P.R. 223/1989.

2. L'Ufficio Toponomastica provvede all'assegnazione dei numeri civici e a richiedere l'apposizione delle targhe agli uffici interni competenti e alla eventuale ditta appaltatrice.

3. L'assegnatario deve attenersi alla numerazione attribuita e mantenere in buono stato la targa affissa, astenendosi da manomissioni, modifiche o danneggiamenti di cui è ritenuto direttamente responsabile; non potrà dissentire o comunque richiedere assegnazione di numeri secondo individuali e personali esigenze.

Art. 16 - Sottocommissioni

1. La Commissione può costituire nel suo seno delle sottocommissioni per casi particolari, per istruzioni pratiche, per studi, per stesura di testi; può incaricare uno dei suoi membri di svolgere incombenze ben definite, può creare dei gruppi di lavoro senza spese per l'Amministrazione (ad esempio col supporto di accordi con le Università), per svolgere lavori ben definiti di interesse e di ricerca sulla Toponomastica neritina.

Art. 17 - Attribuzione nuovi toponimi

1. La Commissione si pronuncia su:

- a) le richieste generiche di cui all'Art. 18 del presente Regolamento, se le ritiene ammissibili, da' incarico all'Area Funzionale 1 - Ufficio Toponomastica di reperire idonee aree di circolazione, eventualmente formulando indicazioni in proposito;
- b) l'ammissibilità delle richieste specifiche di cui al predetto Art. 18 e sulle proposte dell'Ufficio Toponomastica nell'espletamento del compito di cui al punto a);
- c) la preferenza da accordare fra più toponimi specificamente ammessi o proposti in riferimento ad una stessa area di circolazione e a nomi di nuovi isolati o edifici. La Commissione dovrà prioritariamente esaminare le proposte di toponimo, sia specifiche che generiche, approvate con mozione o risoluzione del Consiglio Comunale.
- d) I toponimi presentati a titolo di richiesta specifica qualora non prescelti, passano fra le richieste generiche e sono trattati alla stessa stregua, inseriti cioè nell'elenco di toponimi idonei per area.

2. Nei casi di particolare urgenza l'ufficio Toponomastica, informato il Presidente della Commissione, può ricorrere nella predisposizione di proposte di deliberazione all'elenco dei toponimi approvati senza destinazione specifica.
3. La competenza circa la tipologia delle aree di circolazione da denominare (se vie, viali, piazze, larghi etc.) è riservata all'Area Funzionale 1 - Ufficio Toponomastica.
4. Per ogni toponimo approvato deve essere indicato il luogo o area di circolazione.

Art. 18 - Assegnazione toponimi – variazione e casi particolari

1. Il parere della Commissione in materia di Toponomastica è obbligatorio ed è dato di norma a maggioranza. Il parere deve essere unanime:
 - per l'assegnazione di toponimi di nominativi di persone decedute da meno di dieci anni;
 - per cambiamenti di denominazione di aree di circolazione;
 - per denominazioni rispetto alle quali l'ufficio Toponomastica abbia evidenziato difficoltà di pronuncia, di ortografia o di comprensione;
 - per casi di quasi-omonimia con altre denominazioni esistenti.

Art. 19 - Iscrizioni commemorative

1. In tutti i casi in cui la Commissione, pur non avendo accolto la richiesta di denominazione di aree, si esprime nel senso di ritenere opportuna l'apposizione di una iscrizione commemorativa, ferma restando la procedura di cui all'Art. 16, l'Area Funzionale 1 - Ufficio Toponomastica ne dà comunicazione agli interessati, rendendo loro noto, per estratto, il verbale che reca il predetto parere. Il fatto che la Commissione ritenga più opportuna una lapide non obbliga l'Amministrazione a sostenere le spese. Anche in materia di iscrizioni commemorative, nei casi di cui all'Art. 16, il parere della Commissione è obbligatorio. Esso peraltro è vincolante unicamente per quanto attiene al testo delle iscrizioni medesime.

Art. 20 - Tutela dei toponimi antichi

1. Il parere della Commissione per la Toponomastica è obbligatorio anche in merito alla tutela dei toponimi dei luoghi, rispetto ai quali la Commissione si attiene ai toponimi antichi, e della Toponomastica orale, sulla base sia di prove documentarie che testimoniali; a tale scopo le denominazioni delle aree di nuova edificazione, ancorché private, dovranno essere sottoposte al parere della Commissione.

Art. 21 - Iscrizioni lapidarie

1. La competenza di cui all'Art. 14 della Commissione Consultiva per la Toponomastica e le Iscrizioni Commemorative, per quanto attiene a queste ultime, si riferisce per materia specificamente a:
 - iscrizioni lapidarie da apporre a iniziativa di privati, o di Enti diversi dal Comune, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da esso immediatamente leggibili;

- iscrizioni lapidarie da apporre a cura e spese del Comune.

2. La predetta competenza non si limita all'approvazione del testo delle iscrizioni lapidarie, ma si estende anche al luogo della loro apposizione ed alle loro caratteristiche materiali sulla scorta di quanto riferisce in proposito l'Area Funzionale 1 - Ufficio Toponomastica.

Art. 22 - Competenze dell'Area Funzionale 1.a – Ufficio toponomastica

1. L'Area Funzionale 1 – Ufficio Toponomastica deve garantire il collegamento fra la Commissione, gli altri organi comunali e uffici comunali per la realizzazione di tutto ciò che è ritenuto opportuno. Ogni settore comunale che predisponga atti o provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto ad inviare copia degli stessi all'ufficio predetto.

Art. 23 - Denominazione aree di circolazione – presentazione delle istanze

1. Le richieste di denominazione, per qualsiasi tipo di area di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte relative all'iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione, possono essere avanzate da ciascun membro della Commissione Toponomastica, Consiglieri Comunali, Enti pubblici o privati, Associazioni a carattere nazionale o locale, partiti politici, istituti, circoli, organizzazioni sindacali, o sottoscrizione di almeno 100 cittadini, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Nardò.

2. Le richieste medesime possono essere generiche, ossia con la sola indicazione del toponimo, lasciando al Comune di determinare a quale area di circolazione attribuirlo, oppure specifiche se comprensive di tale determinazione.

3. In ambedue i casi, chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza tenendo sempre presenti i criteri di cui all'Art. 9.

4. La normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano decedute da almeno dieci anni; le relative deroghe sono previste solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza e sono, comunque, subordinate all'approvazione della Prefettura - Ufficio Territoriale di Lecce, quale organo competente.

5. La Commissione può richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta, che non può essere discussa nuovamente per almeno tre anni successivi al rigetto.

Art. 24 - Proposte di iscrizioni lapidarie

1. Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere nella richiesta l'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione, per gli immobili sottoposti ai vincoli storico paesaggistici, alla Soprintendenza per i beni architettonici per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto e garantire la copertura finanziaria per la predisposizione e messa in opera, nonché la stretta osservanza dei dettati della Commissione per quanto attiene al testo.

Art. 25 - Autorizzazioni e permessi comunali

1. In ogni caso l'approvazione della Commissione non sostituisce altre autorizzazioni o permessi comunali, quando questi siano necessari per altro titolo e per altre norme.

Art. 26 - Potere d'iniziativa della commissione toponomastica

1. Nel caso in cui la Commissione ravvisi l'opportunità di ricordare in modo particolare personaggi o avvenimenti legati fisicamente a edifici particolari la stessa ha facoltà di raccomandare all'Amministrazione l'apposizione di determinate iscrizioni lapidarie a spese del Comune.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Divieti, vigilanza e sanzioni

1. È vietato a chiunque attribuire, porre in opera, togliere, spostare, manomettere, danneggiare, sporcare le tabelle della segnaletica stradale e le targhe della numerazione civica esterna ed interna.

2. L'Agente accertatore, qualora rilevi una delle predette violazioni, provvederà ad applicare le sanzioni ai sensi dell'Art. 16 comma 2 della L. 24-11-1981 n. 689 o nell'importo che sarà stabilito dalla Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo, per il pagamento in misura ridotta; provvederà inoltre a comunicare la violazione stessa all'Ufficio Toponomastica affinché ordini il ripristino con spese a carico dei trasgressori.

Art. 28 - Stradario

1. In adempimento a quanto previsto all'Art. 45 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 l'Ufficio Toponomastica cura la compilazione e l'aggiornamento dello stradario, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Lo stradario contiene l'elenco delle aree di circolazione del territorio comunale.

3. Lo stradario dovrà essere predisposto in ordine alfabetico e dovrà riportare le seguenti informazioni minime:

- Specie dell'area di circolazione (via, piazza, vicolo, ecc.);
- Denominazione;
- Numerazione civica: estremi lato destro, estremi lato sinistro, estremi numeri progressivi, numeri ripetuti e i numeri mancanti;
- Sezione di censimento di appartenenza;
- Ubicazione dell'area di circolazione.

Art. 29 - Preventiva informazione

1. In caso di mutamento di denominazione di cui all'Art. 6 o di revisione generale della numerazione civica esistente di cui all'Art. 12 comma 4, l'ufficio competente provvederà alla preventiva informazione di tutti i cittadini direttamente interessati, anche attraverso gli istituti di partecipazione.
2. L'Amministrazione inoltre adotterà ogni possibile azione ed iniziativa per attenuare il disagio provocato ai medesimi cittadini.

Art. 30 - Norme finali transitorie di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (I.S.T.A.T.).
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio, giusta comma 11 dell'Art. 18 dello Statuto Comunale e sostituisce ogni altra disposizione previgente in materia.
3. In via transitoria l'attuale Gruppo di Lavoro per la toponomastica rimane in carica e svolge le funzioni di cui al presente Regolamento fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso ed in ogni caso fino alla nomina della Commissione Consultiva per la Toponomastica, di cui all'art. 7.
4. In caso di discrepanza fra la definizione dell'area di circolazione indicata nello "stradario" e ciò che è riportato sulle targhe onomastiche, occorre aggiornare la descrizione sulla targa; se la definizione dell'area di circolazione indicata nello stradario e/o nella targa onomastica non corrisponde alla conformazione fisica dell'area, secondo le definizioni di cui all'Art. 9 si dovrà procedere alla variazione della definizione errata.
5. Per quanto concerne le caratteristiche delle targhe toponomastiche, definite dall'Art. 10, si provvederà al graduale adeguamento al momento dell'installazione di nuove targhe o tabelle e/o cartelli indicatori, o di sostituzione per deterioramento o vetustà dell'esistente.
6. Il presente Regolamento, dopo l'entrata in vigore, sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune di Nardò corredato dalla relativa modulistica.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.